

Ordinanza relativa alla Commissione per la politica economica

del 9 dicembre 2005

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 57 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997¹
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

ordina:

Art. 1 Statuto

La Commissione per la politica economica (Commissione) è una commissione amministrativa permanente con funzione consultiva ai sensi dell'ordinanza del 3 giugno 1996² sulle commissioni.

Art. 2 Compiti

¹ La Commissione consiglia il Dipartimento federale dell'economia (DFE) e il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) nelle questioni riguardanti una politica economica innovativa, improntata alla concorrenza e incentivante la creazione di posti di lavoro, nonché le relative condizioni quadro. In tale ambito le sono di riferimento le consuetudini svizzere, il contesto europeo e globale nonché uno sviluppo durevole.

² Essa prende posizione su problemi fondamentali concernenti il mercato del lavoro.

³ Essa esprime il proprio parere su problemi essenziali di politica economica esterna.

Art. 3 Composizione e nomina della Commissione

¹ La Commissione si compone di un presidente e di altri 19 membri al massimo. Eventuali deroghe al numero dei membri devono essere giustificate. I membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del DFE.

² Il Consiglio federale designa il presidente, per il rimanente la Commissione si autocostruisce.

³ Al momento della nomina dei membri della Commissione, il Consiglio federale fa in modo che vi siano equamente rappresentate le sfere economiche e scientifiche, le associazioni (compresi i sindacati), i cantoni e l'amministrazione federale.

⁴ La durata del mandato, la durata della funzione e l'età limite dei membri sono disciplinate dalle disposizioni dell'ordinanza del 3 giugno 1996³ sulle commissioni.

RS 172.327.9

¹ RS 172.010

² RS 172.31

³ RS 172.31

Art. 4 Metodo di lavoro e segretariato

¹ La Commissione è convocata dal presidente a seconda delle necessità, ma di norma due volte all'anno.

² Il segretariato è assunto dal Seco.

Art. 5 Riservatezza e informazione

¹ Le deliberazioni e i documenti presentati alla Commissione o allestiti dalla medesima, sono confidenziali.

² I membri della Commissione sottostanno alle prescrizioni in materia di segreto d'ufficio, previste per i dipendenti della Confederazione.

³ L'obbligo di riservatezza s'impone anche dopo il ritiro dalla Commissione.

⁴ Previa autorizzazione del DFE, è possibile fornire informazioni sull'operato della Commissione.

Art. 6 Indennità e conteggio spese

¹ Le indennità dei membri della Commissione sono calcolate in base alle disposizioni dell'ordinanza del 12 dicembre 1996⁴ sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

² I costi della Commissione sono a carico del DFE. Il DFE stabilisce un limite annuale di spesa.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2006.

9 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz